

Cron. 1667/22

RGF 43/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Marco Vittoria	Giudice
dott. Irene Colladet	Giudice Est.

nel giudizio n. 78 /2022 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento

promosso da

BRAMITO SPV S.R.L. (CF 14367871002, P.I. 15430061000) e per essa, quale mandataria, **La Scala Società tra Avvocati per Azioni** (C.F. e P.I. 10477170152), con sede legale in Milano, Via Correggio n. 43, in persona del Vice-Presidente Avv. Marco Pesenti (C.F. PSNMRC63E05F205W), rappresentata e difesa, dall'Avv. Giuseppe Caputi (C.F.: CPTGPP71D14G942Z) ed elettivamente domiciliata in Parma, Via Farini n. 35 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Gnech (C.F. GNCLSN70T60A083T);

nei confronti di

PEGASO MONTAGGI S.R.L. (C.F.02434400343) con sede legale in Parma (PR), Via Pascoli n.3, cap 43125 in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.

letto il ricorso proposto da BRAMITO SPV S.R.L. e per essa, quale mandataria, La Scala Società tra Avvocati per Azioni, per la dichiarazione di fallimento di PEGASO MONTAGGI S.R.L.;

considerato che il legale rappresentante non si è costituito in giudizio, né è comparso all'udienza fissata ex art.15 l.f., nonostante la regolarità della notifica eseguita a mezzo deposito presso la Casa Comunale di Parma in data 15/07/2022 stante l'inoperatività dell'indirizzo PEC risultante dalla visura, nonché il fatto che la debitrice



risulta sconosciuta all'indirizzo indicato come sede legale, come attestato dall'Ufficiale Giudiziario nella relata;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.9 I co. l.f. poiché la debitrice ha sede in Parma;

valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi del primo comma dell'art. 1 l.f., in quanto imprenditore esercente la seguente attività: *“la realizzazione di impianti industriali e metalmeccanici, lavori di saldatura, costruzione di carpenteria industriale, montaggi in genere, impianti idraulici, impianti di riscaldamento, verniciatura industriale e civile, opere edili civili ed industriali, movimento terra e scavi...”* e che non risulta provato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.F., anche in ragione del fatto che l'ultimo bilancio depositato presso la Camera di Commercio risale al 2007;

rilevato che ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.Fall.;

- Ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00;

- Sussistenza dello stato di insolvenza;

osservato che lo stato di insolvenza, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, *“sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili”* (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.15 ul.co. l.f., costituito dal debito nei confronti dell'istante per euro 93.820,52, a titolo di canoni di cui al contratto di locazione finanziaria n. 717468 (cfr. doc. 9 della ricorrente), come risultante dalla certificazione ex art. 50 TUB (cfr. doc. 10 della ricorrente), nonché da quello nei confronti dell'Erario per Euro 2.258.283,33;

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di



dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura entità del credito dell'istante, dalla presenza di debiti ingenti (per Euro 2.258.283,33) nei confronti dell'erario, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la sostanziale inattività della società, che risulta sconosciuta all'indirizzo indicato come sede legale, come attestato dall'Ufficiale Giudiziario nella relata di notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza;

ritenuto di indicare come curatore la dott.ssa Daniela Longo, con studio in Parma, via Alfredo Veroni n. 37/A, che ha dimostrato ai sensi del novellato art. 28 IV co. l.f., dalle emergenze dei rapporti riepilogativi di cui all'art.33 V co. resi in altre procedure, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati;

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 5 e segg. l.f.,

DICHIARA

il fallimento di PEGASO MONTAGGI S.R.L. (C.F. 02434400343), con sede legale in Parma, Via Pascoli n.3, in persona del legale rappresentante e Amministratore Unico D'Aquila Sebastiano (C.F. DQL SST 42T14 I754U) nato a Siracusa il 14/12/1942, residente a Siracusa, via Marche n. 33;

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Irene Colladet ;

NOMINA

Curatore la dott.ssa Daniela Longo, con studio in Parma, via Alfredo Veroni n. 37/A;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 L.F. e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 L.F.

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo all'udienza virtuale del 15/12/2022 (ore 09:30) e, a tal fine

ONERA



il Curatore di verificare previamente se e quali soggetti intenderanno partecipare all'udienza. In particolare, nella notificazione con cui il curatore comunicherà la fissazione dell'udienza, avvertirà altresì i destinatari che dovranno comunicare al Curatore stesso, almeno 6 giorni prima dell'udienza, la loro intenzione di partecipare all'udienza, indicando il relativo indirizzo di posta elettronica ordinaria (NO PEC), di talchè: a. qualora nessun interessato (creditori personalmente, difensori dei creditori o del fallito, fallito personalmente) manifesti nei tempi indicati l'intenzione di partecipare all'udienza, il Curatore non dovrà comunicare alcunchè al GD e si limiterà a depositare nel fascicolo telematico una nota scritta almeno un giorno prima dell'udienza, in cui chiederà l'approvazione e di dichiararsi esecutivo lo stato passivo predisposto su fallco, allegando a tale istanza le ricevute di tutte le notifiche eseguite (e non dovrà presentarsi in Tribunale il giorno dell'udienza c.d. virtuale); b. qualora intendano partecipare all'udienza anche i difensori dei creditori e/o le parti personalmente (quali il fallito o i creditori privi di difensore), il Curatore sarà tenuto a comunicarlo a mezzo posta elettronica ordinaria al Giudice Delegato indicando esattamente i partecipanti ed il relativo indirizzo di posta elettronica ordinaria almeno quattro giorni prima dell'udienza, e, a seconda della tipologia e del numero dei partecipanti, sarà cura del GD valutare se prevedere la trattazione dell'udienza attraverso il programma teams, o cartolare, o nelle forme ordinarie presso l'Ufficio del giudice, o, in via residuale, se rinviarla, comunicandolo tempestivamente a tutti gli interessati.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Parma, 01/09/2022

Il Giudice Est.
Dott. Irene Colladet

Il Presidente
Dott. Antonella Ioffredi

